



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

PORTO, TRASPORTI E LOGISTICA

Comunicazione PTL/720 del 03/04/2020

a cura di Cesare Bertini

Autorità di Sistema Portuale: Ordinanza 2/2020 - URGENTE

Pubblichiamo per opportuna ed immediata conoscenza l'Ordinanza n.2/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale su "*Provvedimenti urgenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla pandemia da Covid-19*"

Si richiama l'attenzione al punto 1.6 che impone obblighi di comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale entro 5 giorni

Per informazioni, Davide Ceccato dceccato@confindustriaromagna.it – 3351210936

Allegato



ORDINANZA N. 2/2020

Oggetto: Provvedimenti urgenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovuti alla pandemia da Covid-19.

Il sottoscritto, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna;

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. a), 8, comma 3 lett. p) e 24, comma 2bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m. e i. che attribuiscono al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale il potere di ordinanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

Visto l’art. 2087 del Codice Civile il quale fa obbligo al datore di lavoro di *“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*;

Viste le disposizioni del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 (*“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 48%”*);

Viste le disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (*“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*);

Visto l’art. 1, comma 1, n. 7), lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 con il quale si raccomanda alle attività produttive di assumere *“protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”*;

Visto il contenuto del *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali il 14 marzo 2020;

Visto l’art. 1 comma 3 del DPCM 22 marzo 2020 per il quale *“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”*;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e in particolare gli artt. 1 e 3, comma 3;



Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni, eccezionali e transitorie, finalizzate a meglio contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito delle attività produttive operanti in ambito portuale,

ORDINA

1. Fermi restando gli obblighi previsti dai richiamati D.Lgs n. 272/1999 e D.Lgs. n. 81/2008 e le misure indicate nel Protocollo 14 marzo 2020, il datore di lavoro delle imprese operanti in ambito portuale provvede specificatamente a:
 - 1.1) aggiornare, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) tramite inserimento del rischio di contagio derivante da COVID-19 secondo le modalità dettate dagli artt. 28 ss. e 271 del D.Lgs. 81/2008;
 - 1.2) qualora non sia possibile la modalità di lavoro a distanza (c.d. *"smart working"*), mettere a disposizione dei lavoratori, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 74 e ss. del D.Lgs. 81/2008, tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) indispensabili a contenere il rischio di contagio da COVID-19 con particolare riferimento ai dispositivi indicati al punto 6. del Protocollo 14 marzo 2020 conformi alle disposizioni fornite dalle Autorità scientifiche e sanitarie;
 - 1.3) svolgere un'accurata attività di controllo sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori nonché, ove le condizioni di lavoro lo permettano, sul rispetto di una distanza interpersonale superiore a mt. 1 (c.d. *"distanza droplet"*). E' fatto comunque divieto di impiegare personale privo degli adeguati DPI;
 - 1.4) monitorare, attraverso apposite procedure di ingresso, transito ed uscita, l'accesso dei soggetti esterni all'azienda (fornitori, trasportatori, altro personale, ecc.) e verificando il rispetto da parte degli stessi delle misure di sicurezza atte ad evitare occasioni di contagio;
 - 1.5) adottare sul luogo di lavoro, nella misura in cui applicabili, le misure igieniche previste dall'art. 273 del D.Lgs. 81/2008 per il rischio derivante da esposizione da agenti biologici nonché le ulteriori misure di pulizia e sanificazione previste nel Protocollo 14 marzo 2020;
 - 1.6) al fine di facilitare le attività di controllo dei competenti Uffici, enti e amministrazioni, tenere a disposizione degli stessi e trasmettere alla scrivente Autorità di Sistema Portuale, entro 05 (cinque) giorni dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, la *"lista di controllo"* attestante la disponibilità dei DPI in dotazione ai lavoratori, la rispondenza di questi a quanto contenuto nel DVR, l'indicazione delle attività svolte con riferimento ai precedenti punti 1.2), 1.4) e 1.5) nonché le altre informazioni indicate utilizzando il modello allegato;
 - 1.7) collaborare con il medico competente per l'attuazione degli obblighi previsti all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008;
 - 1.8) procedere alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 14 marzo 2020 così come previsto dal punto 13 dello stesso.



2. In relazione all'obbligo di cooperazione e coordinamento indicati dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994 ed i vettori marittimi provvedono ad aggiornare il DUVRI secondo le indicazioni fornite sub precedente punto 1.1;
3. qualora siano accertate violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste secondo le modalità indicate dalla specifica normativa anche di carattere penale;
4. la presente Ordinanza entra in vigore al momento della pubblicazione sull'Albo pretorio di questa Autorità di Sistema Portuale e verrà pubblicizzata anche tramite il suo inserimento sul sito web;
5. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Ravenna, 02 aprile 2020

Il Presidente
Daniele Rossi

(Firmato digitalmente)



ALLEGATO ORDINANZA ---/2020

DATI AZIENDA:

A. Elenco dei DPI posti a disposizione dei lavoratori (punto 1.2):

B. Descrizione delle procedure di monitoraggio adottate per gli accessi dei soggetti esterni (punto

1.4):

C. Descrizione delle misure igieniche, di pulizia e sanificazione adottate (punto 1.4):



D. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

E. Nominativo del Medico competente aziendale

F. Allegare eventuali verbali delle riunioni del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 14 marzo 2020.

Ravenna,

Firma